

## COMUNICATO AGLI OPERATORI COMMERCIALI

**Applicazione pratica dell'inclusione nell'Appendice II della Convenzione CITES di alcune specie legnose (*Dalbergia spp.*, *Pterocarpus erinaceus*, *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* e *Guibourtia tessmannii*) approvata dalla 17<sup>a</sup> Conferenza delle Parti CITES.**

Come noto l'Italia è Parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche (CITES), alla quale aderiscono 183 Paesi, tra cui tutti gli Stati Membri dell'Unione europea e l'Unione stessa.

Tra le decisioni assunte dall'ultima Conferenza delle Parti (Johannesburg, 24/09-04/10/2016) rientra l'inclusione nell'Appendice II della Convenzione delle specie *Pterocarpus erinaceus*, *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii* e dell'intero genere *Dalbergia*.

Da tale inclusione deriva che il commercio di esemplari appartenenti a tali specie o genere è sottoposto ad una specifica regolamentazione internazionale; ulteriori obblighi derivano dalle norme più stringenti previste nell'Unione europea per le specie tutelate dalla Convenzione CITES (Reg. (CE) n. 338/97).

Le modifiche alle Appendici della Convenzione sono entrate in vigore a livello internazionale il 2 gennaio 2017<sup>1</sup> e sono state recepite nell'Unione europea attraverso un aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n 338/97, entrato in vigore il 4 febbraio 2017<sup>2</sup>. Da questa data, quindi, le specie in argomento sono incluse nell'**Allegato B** di tale regolamento.

Di conseguenza, dal 4 febbraio 2017:

- Le **importazioni** devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico previa consultazione della Commissione Scientifica CITES mediante il rilascio di una licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(CE) n. 338/97;
- Le **esportazioni**<sup>3</sup> devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico previa consultazione della Commissione Scientifica CITES mediante il rilascio di una licenza di esportazione ai sensi dell'articolo 5 del Reg.(CE) n. 338/97;

---

<sup>1</sup> <https://cites.org/eng/app/appendices.php>

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0160>

<sup>3</sup> Alcune delle specie di che trattasi sono presenti in territori dipendenti da Stati membri dell'UE e, per quanto poco probabile, potrebbero arrivare in Italia grazie al mercato comune e successivamente essere oggetto di una richiesta di licenza di esportazione.

- Le riesportazioni devono essere previamente autorizzate dal Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (attraverso le unità specializzate CITES sul territorio –SCT) con il rilascio di un certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del Reg.(CE) n. 338/97;
- Per lo **sfruttamento commerciale all'interno dell'Unione europea** non è richiesto un certificato CITES ma, in caso di controllo, gli operatori dovranno essere in grado di fornire prove documentali della legale origine degli esemplari. Dette prove documentali sono costituite prioritariamente da documentazione fiscale che attesti la acquisizione di tale materiale in epoca antecedente alla data di inclusione delle specie nella Appendice II o ogni altro analogo documento atto a tale scopo. È evidente che tale documentazione dovrà essere conservata fino all'esaurimento della merce acquisita antecedentemente al 2 gennaio 2017. Per merce acquisita dopo tale data la prova sarà costituita dalla documentazione fiscale e dalla copia della licenza di importazione CITES che attesti la legale introduzione della merce nella UE.

Dal 2 gennaio 2017 trova applicazione l'annotazione #15 anche alle specie già incluse in Appendice II e nell'Allegato B del Reg.(CE)338/97 dal 2013 (*Dalbergia cochichinensis*, *Dalbergia stevensonii*, *Dalbergia granadillo* e *Dalbergia retusa*) Sono pertanto aumentati i prodotti da esse derivati soggetti alla disciplina CITES.

Per le specie di *Dalbergia* spp originarie dal Madagascar incluse in Appendice II e nell'Allegato B del Reg.(CE)338/97 dal 2013 è ancora in vigore la sospensione del commercio comunicata dal Segretariato con la Notifica 2016/019.

Nulla, invece, è cambiato in ordine alla specie *Dalbergia nigra* che è inclusa **nell'Appendice I** dal 1992 e nell'**Allegato A** del regolamento (CE) n. 338/97 ed è sottoposta alle relative e più stringenti discipline.

Al fine di agevolare la corretta applicazione della Convenzione, si riportano alcuni chiarimenti sulla disciplina da seguire nelle attività commerciali aventi ad oggetto parti o prodotti derivati dalle specie di che trattasi.

### **Esemplari e transazioni:**

L'inclusione della specie *Pterocarpus erinaceus* nell'Allegato B del Reg.(CE) n. 338/97 non è accompagnata da un'annotazione che ne specifichi eventuali limitazioni e pertanto sono soggetti alla disciplina CITES tutte le parti ed i prodotti derivati.

Al contrario, le specie *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii* e quelle appartenenti al genere *Dalbergia* (ad eccezione della *Dalbergia nigra* inclusa nell'Allegato A), sono incluse nell'Allegato B del Reg.(CE) n. 338/97 con la seguente annotazione:

#15) Sono incluse tutte le parti ed i prodotti derivati ad eccezione di:

- a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;
- b) commercio a scopo non commerciale di spedizioni aventi un peso massimo di 10 Kg;
- c) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis*, disciplinate dall'Annotazione #4<sup>4</sup>;
- d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia spp.* originarie ed esportate dal Messico<sup>5</sup>, disciplinate dall'Annotazione #6<sup>6</sup>.

Tale annotazione implica che, ad eccezione della specie *Dalbergia cochinchinensis* e delle specie di *Dalbergia* originarie ed esportate dal Messico<sup>5</sup> le disposizioni della CITES e del Reg.(CE) n. 338/97 si applicano alle importazioni, esportazioni e riesportazioni commerciali in e dall'UE di tutte le parti ed i prodotti derivati (tra cui ad esempio: tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e prodotti finiti come strumenti musicali ed altri oggetti) ad eccezione di foglie, fiori, polline, frutti e semi; tali disposizioni **non si applicano** agli stessi esemplari **se contenuti in spedizioni di peso totale massimo di 10 kg effettuate per scopi non commerciali**.

**Della specie *Dalbergia cochinchinensis* sono soggetti alla disciplina CITES, indipendentemente dal peso e dalla finalità della spedizione, tutte le parti e prodotti derivati, eccetto:**

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese).
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

Delle specie di *Dalbergia* originarie ed esportate dal Messico<sup>5</sup> sono soggetti alla disciplina CITES, **indipendentemente dal peso e dalla finalità della spedizione, solamente tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.**

Le limitazioni dell'Annotazione #6 per le parti ed i prodotti derivati delle specie di *Dalbergia* originarie ed esportate dal Messico si applicano anche ad eventuali successive riesportazioni di tali esemplari. Ciò significa che la riesportazione dall'UE di tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato di tali specie richiede il rilascio di un certificato di riesportazione.

---

<sup>4</sup> Annotazione #4 (sono omesse le parti non di interesse):

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese).
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

<sup>5</sup> specie di *Dalbergia* originarie del Messico: *Dalbergia calderonii*, *Dalbergia calycina*, *Dalbergia congestiflora*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata*, *Dalbergia longepedunculata*, *Dalbergia luteola*, *Dalbergia melanocardium*, *Dalbergia modesta*, *Dalbergia palo-escrito*, *Dalbergia rhachiflexa*, *Dalbergia ruddae*, *Dalbergia tucurensis*

<sup>6</sup> Annotazione #6: Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

Al contrario, **se tali esemplari vengono trasformati in UE in prodotti non compresi nella citata annotazione** (come ad esempio i prodotti finiti), questi ultimi non sono soggetti alla disciplina CITES e del Reg.(CE) n. 338/97 e **non richiedono un certificato per essere riesportati.**

### **Chiarimenti sull'esenzione per spedizioni a scopo non commerciale di massimo 10Kg:**

Il peso massimo di 10Kg si riferisce al peso della porzione della spedizione costituito da legno delle specie interessate. Ciò significa che qualsiasi spedizione a scopo non commerciale che pesi più di 10kg, ma che contenga un peso complessivo di legno delle specie in questione inferiore a 10 kg, è esente dai requisiti documentali previsti dal Reg.(CE) n. 338/97.

Lo scopo commerciale è generalmente definito come l'uso a scopo di lucro, la vendita, l'esposizione a fini commerciali, la detenzione per la vendita, l'offerta in vendita o il trasporto per la vendita.

A mero titolo esemplificativo si riportano alcune situazioni che si ritiene non abbiano uno scopo commerciale:

- movimentazione transfrontaliera di strumenti musicali per uso personale, esibizioni retribuite o non, esposizioni o competizioni;
- movimentazione transfrontaliera di un prodotto ( ad es., uno strumento musicale) allo scopo di essere riparato;
- movimentazione transfrontaliera di esemplari prestati a musei per fini espositivi;
- movimentazione transfrontaliera di esemplari prestati per esibizioni e competizioni.

Al tempo stesso si ritiene rientrante nell'esenzione una **spedizione non commerciale consolidata** di più prodotti, effettuata ad esempio da un'orchestra o altro gruppo musicale), anche di peso complessivo maggiore di 10Kg atteso che in nessuno dei singoli prodotti sia contenuto legno delle specie di che trattasi per più di 10Kg.

**Le indicazioni sopra riportate sono condivise da tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, ma potrebbero non esserlo in tutti gli altri Stati aderenti alla Convenzione CITES.**

**Si consiglia pertanto di prendere contatto con le autorità del Paese di interesse i cui contatti sono riportati sul sito internet [www.cites.org](http://www.cites.org) nella sezione "National contacts & information"**

### **Dichiarazione di parti o prodotti acquisiti prima del 2 gennaio 2017:**

Sebbene non obbligatorio, è fortemente consigliato agli operatori commerciali di dichiarare il possesso di parti o prodotti derivati acquisiti prima del 2 gennaio 2017 per facilitare futuri controlli e rilasci dei certificati di riesportazione. Ciò al fine di poter dimostrare la detenzione degli stessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tale dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione idonea a provare la data di acquisizione (es. documentazione fiscale se disponibile; autocertificazione se si tratti di merce acquistata anteriormente al periodo per il quale esistono obblighi di conservazione della documentazione fiscale)

Tale dichiarazione può essere resa al Servizio CITES territoriale del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri competente per zona. I recapiti sono riportati in allegato.

I suddetti uffici rilasceranno apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. Dovrà essere poi cura dell'operatore mantenere una registrazione di uscita della merce per cui è stata effettuata la denuncia di possesso e rilasciata la relativa ricevuta.

### **Importazioni di *Dalbergia* spp. da India ed Indonesia:**

Come riportato nella Notifica CITES n. 2017/010<sup>7</sup>, l'India e l'Indonesia hanno avanzato una riserva sull'inclusione del genere *Dalbergia* nell'Appendice II della Convenzione e pertanto non rilasceranno licenze di esportazione CITES per scortare esemplari di tali specie. La riserva avanzata dall'Indonesia sarà in vigore sino al 4 luglio 2017; pertanto, si riterrà automaticamente ritirata dal 5 luglio 2017.

Per consentire ugualmente il commercio in casi come questo, la Convenzione prevede, agli articoli XXIII e X, la possibilità per i Paesi importatori di considerare come equivalenti ad una licenza di esportazione altri documenti rilasciati dai Paesi esportatori. Tale facoltà, secondo la Risoluzione 9.5 (Rev. CoP16), è subordinata al fatto che tali documenti contengano informazioni sufficienti in ordine all'origine legale e sostenibile dell'esemplare esportato. In ogni caso le importazioni devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico previa consultazione della Commissione Scientifica CITES mediante il rilascio di una licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(CE) n. 338/97.

---

<sup>7</sup> <https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2017-010.pdf>

### **Registro di detenzione:**

I soggetti tenuti alla compilazione del **registro di detenzione**<sup>8</sup> di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.150 ed al D.M. 8 gennaio 2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (vivi, morti o loro parti) di nuova inclusione negli allegati A e B al Reg.(CE) n. 338/97, dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei nuovi Allegati. Ai sensi del citato D.M. 8 gennaio 2002 (modificato dal D.M. 5 ottobre 2010) **devono essere registrati esclusivamente esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e parti di specie animali e vegetali, mentre sono esclusi i prodotti derivati.**

Per quanto disposto dall'art. 4, comma 7 sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti alle disposizioni del decreto le tavole grezze e le aste di legnami.

Il registro deve essere richiesto al Servizio CITES territoriale del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri competente per zona. I recapiti sono riportati in allegato.

---

<sup>8</sup> A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano **le imprese commerciali**, le strutture che esercitano attività circense, i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario (escluse quelle registrate ai sensi del DM 23.03.1994), **chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento.**